



**COMUNE DI
VAL MARA**

Confederazione svizzera
Cantone Ticino

Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile

1. gennaio 2023

PREMESSA

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;

Il Consiglio Comunale di Val Mara dispone:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Art. 2: Autorità competenti

1. La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
2. Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell'ordinanza in funzione del credito stanziato.
3. Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
4. Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati.
5. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
6. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3: Campi di applicazione

1. Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
 - a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
 - b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
 - c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
 - d. analisi energetiche su edifici esistenti;
 - e. interventi a favore della sostenibilità ambientale;
 - f. soluzioni per una mobilità efficiente.

2. PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

Art. 4: Procedura

1. La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".
2. A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
3. La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
4. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5: Condizioni di incentivazione

1. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
2. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".
3. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
4. L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali richieste di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
5. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.
6. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, l'importo ricevuto va restituito. Resta riservata la procedura penale.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6: Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 7: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2023, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Adottato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2022

Approvato dalla Sezione degli Enti locali l'8 marzo 2023